

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO  
Revisore Contabile  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it  
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI  
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it  
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO  
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti  
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it  
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it  
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO  
Member of UIA – International Association of Lawyers  
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it  
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI  
Member of UIA – International Association of Lawyers  
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it  
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO  
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA  
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI  
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo, lì 01.12.2021

Ai signori  
**CLIENTI**  
Loro sedi

Ai signori  
**PROFESSIONISTI**  
Loro sedi

## OGGETTO: DECRETO ANTI FRODE

Vi segnaliamo che il D.L. n. 157/2021 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, entrato in vigore lo scorso 12.11.2021, ha apportato rilevanti novità anche in materia di Superbonus al 110% introducendo alcune modifiche al Decreto Rilancio, convertito nella L.n.77/2020.

In sintesi:

**all'art.119 comma 11 del Decreto Rilancio è stato esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.** L'obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

**All'articolo 121 del citato Decreto Rilancio è stato introdotto l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute anche in caso di opzione per la cessione del credito, o per lo sconto in fattura, inerente i Bonus edilizi “tradizionali” per gli interventi**

## STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

elencati nel comma 2 dello stesso articolo 121, cioè per quegli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di efficienza energetica, di adozione di misure anti simiche, di recupero della facciata, di installazione di impianti fotovoltaici, o di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, agevolabili con aliquote inferiori al 110%.

**E' stato inoltre introdotto un nuovo articolo 122-bis rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi"** in forza del quale l'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessione, potrà sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio, <<che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo>> della correttezza delle operazioni. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti. Se all'esito del controllo risultassero confermati i rischi, la comunicazione si considererà non effettuata e l'esito del controllo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultassero confermati, ovvero nel caso decorresse il periodo di sospensione di trenta giorni, la comunicazione produrrebbe gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi della disposizione di cui sopra.

A seguito della pubblicazione del Decreto in commento l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, disponibile on line, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, modello che recepisce le modifiche introdotte.

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

**Avv. Nellina Pitto**

**Avv. Giampiero Pino**